



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2151

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI STORO - Variante per opere pubbliche al Piano Regolatore Generale del Comune di Storo, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera b) della l.p. 15/2015 - APPROVAZIONE CON MODIFICHE.

Il giorno **23 Dicembre 2024** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione consiliare n. 29 di data 27 novembre 2023, il Comune di Storo ha provveduto ad adottare in via preliminare una variante non sostanziale per opere pubbliche al proprio Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera b) della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39, comma 3, della medesima legge.

La variante è finalizzata ad introdurre nello strumento urbanistico vigente del Comune 2 nuove aree a parcheggio per mitigare la carenza di posti auto nel paese di Storo e una nuova Area per attrezzature pubbliche civili amministrative in località "Spenigol".

L'Amministrazione comunale sottolinea in delibera che la rendicontazione urbanistica ha verificato che le scelte operate dalla Variante risultano coerenti con l'impianto del PRG in vigore, adeguato secondo le disposizioni emanate dalla Provincia in materia urbanistica ed ai piani sovraordinati (PTC ePUP) ed ha inoltre verificato che la Variante non è assoggettabile a procedura di VIA o a screening. Ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), viene dato conto in delibera che nessuna realtà interessata dalla variante risulta assoggettata a beni di uso civico.

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 recante "Legge provinciale per il governo del territorio", la variante in oggetto è sottoposta al parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio. La documentazione di variante adottata dal Comune di Storo perviene al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in formato digitale in data 6 dicembre 2023 con nota registrata al n. 910698 del protocollo provinciale; la variante è altresì inserita nel sistema Gestione piani urbanistici (GPU), secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 2016. Con detta consegna prende avvio il procedimento di valutazione del piano.

Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali per ambito di competenza, con nota di data 15 dicembre 2023, registrata al protocollo provinciale n. 935848, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha convocato per il giorno 15 gennaio 2023 la Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.p. 30 novembre 1992, n. 23, esprimendo in merito il parere di competenza n. 2/2024, trasmesso all'Amministrazione comunale con lettera di data 19 gennaio 2024, protocollo provinciale n. 48691, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A), evidenziando una serie di osservazioni per l'integrazione dei relativi contenuti al fine del prosieguo dell'iter di approvazione.

L'Amministrazione comunale, preso atto dei suoi contenuti, con verbale di deliberazione consiliare n. 9 di data 18 marzo 2024, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento, ridefinendone i contenuti sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di Servizi, nei termini chiariti nella citata deliberazione di adozione definitiva, dichiarando che nel periodo di deposito della documentazione di variante, effettuata ai sensi dell'articolo 37, comma 3, della l.p. n. 15/2015, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.

Gli elaborati come adottati definitivamente pervengono al Servizio competente in data 4 aprile 2024, con nota di protocollo provinciale n. 253037, integrati in data 17 aprile 2024, protocollo provinciale n. 299150, mediante il sistema informatico GPU, dando atto dell'avvenuta integrazione degli elaborati di piano a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e rilievi formulati nel parere provinciale n. 2/2024.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del 5 agosto 2024, protocollo provinciale n. 607116, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), ha sospeso il procedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante al PRG del Comune di Storo, ritenendo necessari approfondimenti e integrazioni da apportare alla

documentazione di piano.

L'Amministrazione comunale ha trasmesso la documentazione di piano richiesta in data 26 novembre 2024, protocollo provinciale n. 884922, integrata con nota di data 9 dicembre 2024, protocollo provinciale n. 922340.

Conseguentemente a quanto sopra, alla luce delle integrazioni e modifiche introdotte negli elaborati di piano pervenuti, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Storo, adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 9 di data 18 marzo 2024, costituita dagli elaborati di piano modificati e integrati rispetto a quanto evidenziato nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, i quali sono allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come elencati nell'Allegato C, riportante la specifica dei rispettivi riferimenti al protocollo informatico provinciale e la relativa impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256, che individua univocamente gli elaborati digitali oggetto di approvazione; i medesimi elaborati di piano sono conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre.

Si evidenzia che il procedimento relativo all'approvazione della variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Storo in argomento, della durata di 60 giorni, iniziato il giorno 5 aprile 2024 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta di approvazione da parte comunale), è stato concluso con un ritardo di 70 giorni rispetto al termine di legge.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di approvare la variante non sostanziale al PRG del Comune di Storo, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 9 di data 18 marzo 2024, con le modifiche apportate a seguito del parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 2/2024 di data 19 gennaio 2024 e successivamente ulteriormente modificata sulla base della nota del Servizio preposto del giorno 5 agosto 2024, protocollo provinciale n. 607116, come condivise dal Comune e riportate negli elaborati digitali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come elencati nell'Allegato C) e conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre;

2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 2/2024 di data 19 gennaio 2024, corrispondente all'allegato A), la nota del giorno 5 agosto 2024, protocollo provinciale n. 607116, corrispondente all'allegato B) e l'elenco degli elaborati digitali, corrispondente all'Allegato C), che riporta per ciascun elaborato i riferimenti al protocollo informatico provinciale e l'impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256;

3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;

4) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

002 Allegato B

003 Allegato C

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013
F + 39 0461 497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it
web www.urbanistica.provincia.tn.it

PARERE PER LA VERIFICA DI COERENZA DEL PIANO ADOTTATO RISPETTO AL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE

(art. 39 – comma 2 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

Trento, 19/01/2024

Prat. n. 3063 – parere n. 2 /2024

OGGETTO: COMUNE DI STORO: Variante non sostanziale al PRG per opera pubblica, ai sensi degli artt. 37 e 39 della L.P. 15/2015 per: parcheggio pubblico a Storo Via A. De Gasperi; parcheggio pubblico a Lodrone Via 4 novembre; area per attrezzature pubbliche "loc. Spenigolo". Adozione preliminare - (prat. n.3063).

IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio".
- visto il D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale";

esprime il seguente parere.

Premessa

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 27 novembre 2023, pervenuta in data 6 dicembre 2023, il Comune di Storo ha adottato in prima adozione la variante al PRG al fine di prevedere e disciplinare sotto il profilo urbanistico interventi di carattere pubblico, con effetto di variante non sostanziale al PRG ai sensi dell'art. 39 della LP 4 agosto 2015, n.15 e s.m..

In considerazione dei contenuti della variante, lo scrivente Servizio ha ritenuto di richiedere parere di competenza alle strutture provinciali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della l.p. n. 23/1992 e s.m, convocando la Conferenza di servizi per lunedì 15 gennaio 2024. I servizi provinciali, pur invitati, hanno ritenuto opportuno esprimere il proprio parere in sede di Conferenza per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità, oppure di trasmettere un parere scritto che di seguito si riporta.

Contenuti della variante

La variante è finalizzata ad introdurre nello strumento urbanistico vigente del Comune le seguenti modifiche: Var. 2, parcheggio pubblico a Storo Via A. De Gasperi; - Var. 3, parcheggio pubblico a Lodrone Via 4 novembre ; Varr. 4.area per attrezzature pubbliche "loc. Spenigolo".

Gli elaborati di variante consistono nella relazione Illustrativa, Tav. 2 - PRG di Variante e raffronti, Tavola 3 e 4, che costituiscono un aggiornamento della cartografia del sistema insediativo del PRG in vigore.

In merito alla valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015 allegata alla relazione illustrativa, certifica che i contenuti della variante 2-2023 al PRG del Comune di Storo, sia per gli aspetti generali che per le modifiche puntuali, non prevedono: interventi in aree o siti tutelati dal progetto Rete Natura 2000 e non si rendono necessarie relazioni di Valutazione di incidenza; interventi su beni ambientali, beni tutelati dall'UNESCO, beni tutelati dal D.Lgs. 42/2004; o beni soggetti a vincoli preventivi per le opere della prima guerra mondiale; riduzione di area agricola di pregio; depauperamento o manomissione di aree o beni che costituiscono invarianti del PUP; insediamento di nuove attività o costruzioni assoggettabili alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o screening; effetti negativamente significativi sull'ambiente.

Verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si richiama che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 è stata approvata la Carta di sintesi della pericolosità, entrata in vigore il 2 ottobre 2020. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015 le disposizioni e i contenuti della Carta prevalgono su tutte le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati. Si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto della Carta di sintesi della pericolosità, rinviando ad essa per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Con nota del 19 dicembre 2023 prot. 946739, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha convocato per il giorno 15 gennaio 2024 a ore 10.30, la Conferenza per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità. Nell'ambito del procedimento di esame dei piani regolatori e relative varianti adottati, di cui agli articoli 37 e 39 della l.p. n. 15/2015, la Conferenza verifica le interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità secondo quanto indicato nell'allegato C, punto 8.3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 379 del 18 marzo 2022.

Per il Servizio Geologico, non presente in Conferenza, si fa riferimento al parere espresso con nota prot. n.23847 di data 11 gennaio 2024, nel quale sono state espresse le seguenti considerazioni:

"In riferimento alla Vostra nota prot. n. 935848 di data 15 dicembre 2023, vista la documentazione allegata al Piano in oggetto, si esprimono le seguenti considerazioni.

- Variante n. 4 b – da aree "residenziali esistenti sature con Piano di Recupero PR 5" ad area "civile amministrativa di progetto".

L'area, ubicata in località Spenigolo, ricade in parte a penalità P2 e P3 per crolli rocciosi nella Carta di Sintesi della Pericolosità del PUP, in quanto a monte della stessa sono presenti delle fasce rocciose dalle quali in passato si sono originati degli eventi di crollo. Sia alla base della parete che in quota troviamo infatti alcune opere di protezione passiva (barriere paramassi) realizzate diversi anni fa; sono stati eseguiti in passato anche interventi di disaggio e il posizionamento di reti in aderenza, a mitigazione della pericolosità che in questa zona grava sull'abitato di Storo e in particolare sull'area oggetto di variante.

La variante propone un utilizzo dell'area come magazzino e deposito per il cantiere comunale, relativi uffici ed archivio. A fronte di questo utilizzo si ritiene che, sotto il profilo geologico, l'esposizione al pericolo sia minore rispetto ad un uso residenziale e pertanto la variante si ritiene ammissibile. Resta fermo il fatto che se in fase di pianificazione la scelta di utilizzare l'area dovesse venire modificata, ad esempio per realizzare edifici scolastici o sanitari, lo scrivente Servizio si riserva di rivedere il parere favorevole.

Si aggiunge inoltre che la progettazione del deposito - magazzino comunale dovrà essere, ai sensi della normativa vigente, supportata da uno studio di compatibilità che analizzi nel dettaglio la pericolosità da crolli rocciosi e che valuti lo stato di efficienza delle opere di difesa già presenti a monte dell'area o ne proponga di nuove.

- Variante n. 4 a – da "PR 5 e verde privato" a "verde privato".

Con questa variante viene stralciato il riferimento al Piano di Recupero PR5; si rimanda pertanto all'art. 16 delle norme di attuazione della Carta di Sintesi della Pericolosità la necessità di analizzare la pericolosità da crolli rocciosi, in funzione di eventuali interventi sull'area".

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani evidenzia alcuni aspetti a carattere generale che si riportano di seguito.

In base alla normativa della CSP, non sono ammesse varianti urbanistiche che determinino un aggravio rispetto alla situazione vigente in aree a penalità P4, P3 e APP, a meno che non siano supportate da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa di riferimento, in fase di pianificazione, come specificato al Capitolo 8.3 'Approvazione degli strumenti urbanistici' della Delibera della G.P. 379 d.d.18 marzo 2022. Sottolinea che, tale studio, deve analizzare la pericolosità gravante sul sito di interesse e valutare la compatibilità della destinazione di progetto (sia per quanto attiene l'utilizzo che l'eventuale realizzazione di opere e infrastrutture) con le criticità riscontrate, individuando, se necessario, idonee misure di mitigazione. Tali misure, nella fase di pianificazione, possono configurarsi talvolta quali indicazioni ancora non definite nel dettaglio, qualora la loro puntuale definizione necessiti di una progettazione vera e propria. Rimane fermo il fatto che, già in questa fase, deve essere verificata l'effettiva fattibilità ed efficacia di tali misure in relazione alla variante proposta. Lo studio di compatibilità deve analizzare altresì se le opere di mitigazione sono compatibili con le zone limitrofe a quella oggetto di variante; si sottolinea che, la messa in opera di qualsivoglia misura di mitigazione della pericolosità finalizzata alla messa in sicurezza di un'area, non deve comportare un aggravio per le aree circostanti. La fase progettuale deve poi recepire, verificare, approfondire e dettagliare tali accorgimenti di carattere costruttivo, strutturale, localizzativo e gestionale, atti a tutelare l'incolumità delle persone ed a ridurre la vulnerabilità dei beni, secondo quanto previsto dalla normativa della Carta di Sintesi della Pericolosità. Per le varianti interessate da diverse penalità, è opportuno che lo studio di compatibilità si estenda a tutta l'area di variante, anche se, parte di essa, è gravata da penalità, che in base alla normativa, non richiedono approfondimento in fase di piano. Si ritengono eventualmente ammissibili le varianti, ancorché peggiorative rispetto alla destinazione attuale, in virtù delle modeste estensioni delle medesime.

Qualora, invece, le destinazioni urbanistiche di progetto siano migliorative o equiparabili rispetto a quelle in vigore e ricadano in aree a penalità della CSP, eventuali interventi, dovranno essere supportati da studio di compatibilità, redatto in fase progettuale, "fermo restando la facoltà delle strutture competenti di richiedere specifici approfondimenti qualora ritenuti necessari per l'ammissibilità delle varianti proposte" (cfr Cap. 8.3 di cui sopra). Tale studio deve valutare la compatibilità del progetto con le criticità idrauliche riscontrate, verificando in primis la fattibilità dell'intervento e prevedendo, se necessario, idonee misure di mitigazione della pericolosità.

Evidenzia, inoltre, che, in corrispondenza del demanio idrico provinciale, salvo specifici e particolari casi, va individuata una destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico ('corso d'acqua', 'elevata integrità' o simili). L'utilizzo del demanio idrico è eventualmente soggetto a concessione ai sensi della L.P.18/76 e s.m. solo se le condizioni idrauliche o patrimoniali lo consentono. Sottolinea, infine, che la fascia di rispetto pari a 10 m, prevista dalla L.P.18/76 e s.m., è ritenuta in linea di massima inderogabile per la realizzazione di nuove costruzioni e che comunque qualsiasi intervento in corrispondenza delle medesima è soggetto ad autorizzazione da parte del Servizio.

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
2	POSITIVO
3a	Il Servizio Bacini montani evidenzia che la variante ricade in area a penalità P3 della CSP e, pertanto, è soggetta alla disciplina dell'art.16 delle N.d.A. della CSP. L'intervento di progetto dovrà quindi essere accompagnato da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa di riferimento.
3b	Il Servizio Bacini montani evidenzia che la variante ricade in area a penalità P3 e in area a penalità P2 della CSP e, pertanto, è soggetta alla disciplina dell'art.16 e dell'art.17 delle N.d.A. della CSP.
4a	Il Servizio Bacini montani evidenzia che la variante ricade in area a penalità P3 della CSP e, pertanto, è soggetta alla disciplina dell'art.16 delle N.d.A. della CSP. L'intervento di progetto dovrà quindi essere accompagnato da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa di riferimento. Si veda quanto riportato nell'introduzione.
4b	Il Servizio Bacini montani evidenzia che la variante ricade in area a penalità APP

	della CSP e, pertanto, è soggetta alla disciplina dell'art.18 delle N.d.A. della CSP. L'intervento di progetto dovrà quindi essere accompagnato da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa di riferimento. Si veda quanto riportato nell'introduzione. Il presente parere è subordinato alla realizzazione di quanto dichiarato in norma e in relazione illustrativa. Diversamente un'eventuale utilizzo dell'area per destinazioni, contemplate dall'art. 49 delle N.d.A., che comportano un aggravio rispetto alla destinazione vigente in termini di aumento del carico antropico esposto alla pericolosità alluvionale, deve essere subordinato a studio redatto in fase di pianificazione.
--	--

(...)

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con parere di data 18 dicembre 2023 richiama quanto segue.

"TUTELA DELL'ARIA ED AGENTI FISICI Matrice Rumore

Per la v. 2 e la v. 3a (parcheggi pubblici) è opportuno tenere presente l'art. 6 comma 4 del d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447" dispone che "per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecniche disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico." In altre parole si dovrà seguire quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L. 447/95 per la valutazione previsionale del clima acustico e dai risultati di tale valutazione sarà possibile definire gli interventi di protezione acustica secondo quanto disposto dall'art. 2 del d.P.R. n. 142/2004.

La realizzazione delle opere pubbliche, come la v. 4b (attrezzature civili amministrative), sono tenute a sottostare al D.M. 23 giugno 2022, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP. Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni riportate dai vari Servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale, integrate con eventuali contributi emersi nel corso della Conferenza di servizi.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Le varianti per opera pubblica trattate con la Variante in esame riguardano le seguenti previsioni: Parcheggio pubblico a Storo su via Alcide de Gasperi, p.f. 839/2 839/4 839/5; Parcheggio pubblico a Lodrone su Via 4 Novembre, con messa in sicurezza incrocio con la SS 237; 4. Area per attrezzature pubbliche civili amministrative in località "Spenigolo".

La previsione di un parcheggio pubblico in via Alcide de Gasperi prevede lo stralcio di un lotto residenziale residuale attualmente destinato a zona residenziale di completamento B e intercluso dalla viabilità pubblica e da edifici residenziali sui lotti confinanti. Considerato l'ambito insediativo si può ritenere che la previsione di un parcheggio pubblico a servizio dell'ambito residenziale, se particolarmente curato nel disegno degli spazi aperti, può ritenersi coerente con il contesto.

La variante che interessa l'abitato di Lodrone prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico con messa in sicurezza dell'incrocio con la SS 237 previa demolizione di un edificio del centro storico con categoria di intervento R2. Valutate le caratteristiche architettoniche dell'edificio per il quale è prevista la demolizione, tenuto conto che già il vigente PRG ne prevede la parziale demolizione, valutato in particolare le caratteristiche dello spazio aperto su cui insiste l'edificio oggetto di demolizione, si può ritenere accoglibile la previsione della variante, sempre che, sia il disegno del parcheggio pubblico che la sistemazione della fronte dell'edificio contermine lasciata a

vista a seguito della demolizione dell'edificio in esame - la cui copertura si ritiene dovrebbe essere ricomposta con tipologia a padiglione - perseguano una qualità urbana coerente con la loro ubicazione interna all'edificato storico.

La previsione di un'Area per attrezzature pubbliche civili amministrative in località "Spenigolo" in luogo di una area residenziale comporta una riduzione della potenzialità edificatoria residenziale pari a ca. 800 mc, pertanto favorevole dal punto di vista paesaggistico, a condizione che il carattere architettonico delle nuove attrezzature pubbliche siano relazionate al vicino edificato storico.

Infine, si osserva che la relazione allegata alla variante stima in 1.329 mq di Sun la Complessiva riduzione della capacità insediativa, che si ritiene sia comunque da comparare con la verifica del dimensionamento residenziale complessivo previsto dal PRG vigente.

Il Servizio Opere stradali e ferroviarie con parere di data 15 gennaio 2024 esprime quanto segue.

“Con riferimento alla richiesta n. prot. 935848 di data 15.12.2023, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1) Si ravvisa che sulle tavole del PRG, per quanto riguarda le strade di pertinenza provinciale, non sono disegnate graficamente le fasce di rispetto stradale, si chiede pertanto di inserire le fasce di rispetto graficamente, attenendosi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013;

2) in riferimento alla variazione puntuale nr. 2, con modifica da “area residenziale di completamento a area per parcheggio di progetto” all'altezza del km 51+185 circa della S.S. 240 in Storo, si condivide in toto quanto già esposto nell'Art. 52 comma 9, delle norme di attuazione e cioè che il parcheggio pubblico da realizzare sulle p.f. 839/2, 839/4, 839/5, C.C. Storo, dovrà prevedere l'accesso esclusivamente su Via Alcide de Gasperi. La proposta progettuale, fino dalla fase preliminare, dovrà essere sottoposta al parere degli scriventi Servizi;

3) in riferimento alla variazione puntuale nr. 3, dove è prevista la demolizione di un vecchio edificio nel centro storico di Lodrone e la destinazione dell'area a “parcheggio di progetto” all'altezza del km 56+455 della S.S. 237 del Caffaro, si prescrive che l'accesso all'area parcheggio sia individuato esclusivamente su Via 4 Novembre 1918. Si presenti la proposta progettuale già in sede preliminare allo scrivente Servizio, al fine condividere e poter esprimere tempestivamente il parere;

4) Al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e la conservazione in efficienza del patrimonio stradale è opportuno che le norme di attuazione del P.R.G. siano integrate con una previsione del seguente tenore: “L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).”;

5) In merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. In merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto ferroviario, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nel D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 art. 49. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi delle sopraccitate delibere. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati;

6) Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali e/o opere che interferiscono con la fascia di rispetto delle arterie viarie sopra citate, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

7) al fine di incentivare la mobilità sostenibile, anche in considerazione della vicina presenza della Ciclovia provinciale della Valle del Chiese denominata CV TN07 CHIESE, prevedere sia per le nuove aree di parcheggio che per l'area per servizi pubblici un'adeguata dotazione di spazi attrezzati e sicuri per il deposito delle biciclette, compatibilmente con la disponibilità di spazio;

8) a questo riguardo, si ricorda che la L2/2018 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica” tra le altre cose prevede all'art.8, commi 4 e 5, quanto segue: “4. I comuni prevedono nei regolamenti edili misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o

produttive e nelle strutture pubbliche." 2 "5. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale." Riguardo agli edifici pubblici e di interesse pubblico, questi aspetti sono evidenziati anche nell'allegato A della L.P. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile".

Beni culturali

L'Ufficio Beni architettonici con parere in data 12 gennaio 2024 ha reso il seguente parere:

"Con riferimento alla nota di codesto rispettabile Servizio prot. PAT/RFS013-15/12/2023-0935848, visti gli elaborati di piano, per quanto di competenza in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio si evidenzia quanto segue.

Per gli aspetti relativi ai beni architettonici.

Si esprime nulla osta all'esecuzione della variante per opere pubbliche in oggetto. Preme puntualizzare però che la variante n. 3 "Parcheggio pubblico a Lodrone, Via 4 Novembre" prevede la demolizione del manufatto esistente sulla p.ed. 44 C.C. Lodrone, la cui p.m. 2 – di proprietà del Comune di Storo – è stata accertata di non interesse con Determinazione del Dirigente n. 611 di data 25 luglio 2005; tale verifica dell'interesse culturale non è stata compiuta per la p.m. 1, per un terzo di proprietà del Demanio dello Stato. A tale riguardo si ricorda che quando anche la p.m. 1 dell'immobile – avendo più di settanta anni – diverrà di proprietà pubblica a seguito di qualsivoglia evento (compravendita, cessione, esproprio), dovrà essere sottoposta a verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del sopracitato Codice e - se dichiarata di interesse - non potrà essere demolita anche se tale modalità d'intervento è prevista nelle norme di Attuazione del piano regolatore. I lavori per realizzazione del parcheggio previsto con la variante n. 3 interessano anche la p.f. 849 (e non già la p.f. 846 C.C. Lodrone come riportato nell'elaborato "ELENCO VARIANTI" pag. 3) di proprietà del Comune di Storo che per le sue caratteristiche è soggetta all'accertamento dell'interesse per effetto del combinato disposto dall'art. 10 e 12 del citato Codice.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime nulla osta, per quanto di competenza, alla variante in oggetto (...)

CONCLUSIONI

Ciò premesso, si prospettano le osservazioni sopra riportate per l'integrazione della cartografia di variante al PRG adottata dal Comune di Storo al fine del prosieguo dell'iter di approvazione.

VISTO: IL DIRETTORE

- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE

- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

AC

**Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica subordinata**

Via Mantova 67 - 38122 Trento

T +39 0461 497013**F** + 39 0461 497079**pec** serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it**@** serv.urbanistica@provincia.tn.it**web** www.urbanistica.provincia.tn.it

Al Comune di STORO

S013/2024/18.2.2-2023-192/AC

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: COMUNE DI STORO: Variante non sostanziale al PRG per opera pubblica, ai sensi degli artt. 37 e 39 della L.P. 15/2015 per: parcheggio pubblico a Storo Via A. De Gasperi; parcheggio pubblico a Lodrone Via 4 novembre; area per attrezzature pubbliche "loc. Spenigolo". Adozione definitiva - (prat. n.3063). Parere

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 27 novembre 2023, pervenuta in data 6 dicembre 2023, il Comune di Storo ha adottato in prima adozione la variante al PRG al fine di prevedere e disciplinare sotto il profilo urbanistico interventi di carattere pubblico, con effetto di variante non sostanziale al PRG ai sensi dell'art. 39 della LP 4 agosto 2015, n.15 e s.m..

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 recante "Legge provinciale per il governo del territorio" In data 19 gennaio 2024, lo scrivente Servizio ha trasmesso all'Amministrazione comunale il parere di competenza affinché l'Amministrazione potesse procedere all'adozione definitiva della variante.

Sulla base del predetto parere, la variante risulta essere stata definitivamente adottata dall'Amministrazione comunale con delibera del Consiglio Comunale n. 18 marzo 2024, pervenuta allo scrivente Servizio in data 4 aprile 2024.

Si richiama che la variante è finalizzata ad introdurre nello strumento urbanistico vigente del Comune le seguenti modifiche: Var. 2, parcheggio pubblico a Storo Via A. De Gasperi; - Var. 3, parcheggio pubblico a Lodrone Via 4 novembre ; Varr. 4.area per attrezzature pubbliche "loc. Spenigolo".

Sulla base dei contenuti della valutazione trasmessa dallo scrivente Servizio in data 19 gennaio, si osserva un generale recepimento delle indicazioni contenute nella predetta valutazione, in particolar modo relativamente ai pareri dei servizi Geologico e Bacini montani, rispetto ai quali l'adozione definitiva conferma il rinvio alla successiva fase progettuale.'eventuale predisposizione degli studi di compatibilità così come richiesti per le varianti previste.

Si ritiene di richiamare quanto osservato sia dal Servizio Bacini montani e geologico relativamente alla variante v4a che, pur non essendo interessata da previsioni edificatori, non viene ulteriormente assoggettata a prescrizioni di carattere normativo. A tal proposito si prende atto che, relativamente alla destinazione urbanistica a "servizi privati" individuata per l'area 4a che rimane immutata se non per lo stralcio della sua ricomprensione all'interno del piano di recupero PR5, in relazione si dichiara che, "fatto salvo che in ogni caso qualsiasi intervento sulla stessa, anche alla scadenza del vincolo decennale di inedificabilità già previsto dal PRG in vigore, ogni intervento è soggetto al rispetto della disciplina di cui Capo IV Carta di Sintesi della pericolosità, art. 16, delle norme di Attuazione del PUP".

Per quanto attiene agli aspetti urbanistici, si evidenzia che le varianti risultavano in prima adozione in linea di massima accettabili, tra le quali la demolizione senza ricostruzione di un edificio in centro storico al fine della sicurezza di un incrocio stradale e per la previsione dell'allargamento di un parcheggio pubblico, in considerazione delle caratteristiche edilizie dello stesso edificio e per la constatazione che già il previgente PRG ne prevede la parziale demolizione.

In prima adozione sono state fatte dunque in particolar modo due osservazioni: una relativamente alla sottrazione di area residenziale pari a circa 1.329 mq di SUN complessiva al fine di individuare aree a civile amministrativa oppure come parcheggi pubblici; la seconda variante in loc. Spenigolo si esprimeva parere favorevole dal punto di vista paesaggistico, a condizione che il carattere architettonico delle nuove attrezzature pubbliche venissero relazionate al vicino edificio storico.

Relativamente alla prima osservazione, la relazione illustrativa controdeduce principalmente che la "riduzione della capacità insediativa risulta scarsamente incisiva nel rapporto complessivo della capacità insediativa del PRG in vigore", e che è "in fase di analisi in vista di una nuova variante che a breve termine dovrà valutare le nuove richieste di inedificabilità presentate ai sensi del comma 4 dell'art.45".

A tal proposito si ritiene che una riduzione di circa 25 abitanti equivalenti per una realtà insediativa come quella interessata dalla variante non sia da sottovalutare, e che non vi sia relazione tra la sottrazione di area residenziale prevista dalla variante in esame con le richieste di inedificabilità da valutare con una prossima variante così come rappresentato dalle controdeduzioni. Tuttavia, a tal proposito, si ritiene allora necessario che eventuali future richieste di nuova residenzialità - a fronte dello stralcio di aree residenziali previste dalla variante in oggetto - non dovranno essere accolte sacrificando ulteriori aree agricole. Si ribadisce quanto richiesto con il parere sulla prima adozione relativamente alla necessità di effettuare la verifica del dimensionamento residenziale complessivo previsto dal PRG vigente.

Per quanto riguarda invece la seconda osservazione inerente alla condizione che il carattere architettonico delle nuove attrezzature pubbliche venissero relazionate al vicino edificio storico, si prende atto dell'integrazione in adozione definitiva dell'articolo 49, comma 11 delle NTA.

Conclusione

Ciò premesso, si prospetta l'approfondimento sopra richiesto relativamente alla verifica del dimensionamento residenziale complessivo previsto dal PRG vigente, rispetto alla variante al PRG adottata in via definitiva dal Comune di Storo al fine del prosieguo dell'iter di approvazione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
- dott. Andrea Piccioni-

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Codici Hash – Comune di Storo 3063

Impronta	Nome Originale
V1 4CD32D03972BB47900C418E0130CA920CEE3A43434AAE43FAAF9AAC8B78271EA	Tav. 4 - Zona per Serviz.pdf
V1 9FD53268220E5FEE8649E1AE76D82E29262CFE8F141AAE24841259318F4D69C	Tav. 3 - Parcheggio pubbl.pdf
V1 D98B6B614CDEA1B2E06350233B51FC59B29E504B2732ABBF3DA554EEE868A0B7	Tav. 2 - Parcheggio pubbl.pdf
V1 C97F8B9CA04269D52C0E89C2A2736BE808704FF9EB0F5575EE6CC70B32DDAEE2	07_Norme di Attuazione_PRG_finale.pdf
V1 61627855FC6FBEF098E54412AF837F8A134A93D4B71718BE797F358EC4FA54BF	06_Norme di Attuazione_PRG_raffronto.pdf
V1 91FDD75906E2F385F721594A5712CC31D69116AA0B5C0B10A9E1BE17879E6930	05 PGIS Abitato di Lodrone.pdf
V1 B308AB95D554185824F657A9F59069AFD73068919C5A37DE67D51AFF29FCF120	03 PGIS Isolato 4 Lodrone_.pdf
V1 C81F4D14109CF8AAAAA9D21FDAD648F880C258AE89F696600DE0F69139B9F0BC	04 PGIS Isolato 4 Lodrone_.pdf
V1 0FF65A5AC4C442EF6891EB6A7D1FAB929BEB2F9581398E200FDA4AE7BADE927	01 Relazione e Valutazione_Var.2-2023_x.pdf
V1 11FDA9E87EA48DA1C1A7F7A717B1E29FF659379AC18ADD098BC445C0E1921AD9	02 Elenco varianti_Var.2-2023_xGP-signa.pdf